

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 614}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRO', DEL DONNO, NICOSIA

Presentata il 19 ottobre 1976

Modifica dell'articolo 181 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica richiesta con la presente proposta di legge si impone per i motivi che ci permetteremo di esporre.

L'articolo 181 citato così testualmente recita:

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1) di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un regio istituto superiore, oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della marina militare;

2) di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivamente non minore di due anni e per i laureati in ingegneria, e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti ed in que-

gli altri che, con decisione del Ministro della marina, siano dichiarati di carattere tecnico equipollente:

a) per gli ufficiali del genio navale:

Comitato progetto navi;
Divisioni tecniche della direzione del genio e delle costruzioni navali;
Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
Direzione del genio navale;
Uffici tecnici del genio navale;

b) per gli ufficiali delle armi navali:

Comitato progetto armi;
Divisioni tecniche della direzione generale armi ed armamenti navali;
Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
Direzione armi ed armamenti navali;
Direzione del munizionamento;
Uffici tecnici delle armi navali;

3) di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavoro di ingegneria.

I requisiti di cui ai nn. 1) e 2) saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio; per i laureati, anche dal titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, dal brevetto di specializzazione superiore tecnica della regia marina.

Il requisito di cui al n. 3) sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale, per gli ufficiali del genio navale; per gli ufficiali delle armi navali, dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi ed armamenti navali.

Il regio decreto n. 1592 ha posto rimedio ad incresciose situazioni che si verificavano in marina anteriormente al 1933 e che hanno continuato a verificarsi successivamente, in particolare modo per gli ufficiali del genio navale e delle armi navali che hanno conseguito la laurea in ingegneria poco prima o subito dopo la dichiarazione del secondo conflitto mondiale.

A motivo, infatti, della necessità di personale, in quel periodo, da parte della marina militare, tali ufficiali furono sollecitati al massimo al conseguimento della laurea; non appena la conseguirono furono immediatamente impiegati; esigenze belliche e post-belliche impedirono loro, quindi, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

In mancanza di quel regio decreto, molti ufficiali, alla cessazione del loro servizio, sicuramente in età ormai matura, pur avendo acquisito nel loro servizio in marina una esperienza professionale indubbiamente cospicua, avrebbero dovuto riprendere in mano i libri scolastici e sottoporsi all'esame di Stato qualora avessero voluto inserirsi con la loro professione nella vita civile.

In base al suddetto regio decreto condizione necessaria all'abilitazione alla professione di ingegnere è che gli ufficiali del genio navale e delle armi navali, posteriormente al conseguimento della laurea ed in qualunque grado, siano stati destinati per almeno due anni, in qualunque grado, a particolari attività tecniche della marina militare nel regio decreto stesso indicate.

Tale condizione non è però sufficiente; il legislatore si è giustamente preoccupato del fatto che gli ufficiali stessi avessero effettivamente le cognizioni tecniche ed i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

Quel regio decreto prescrive pertanto che sulle cognizioni e sui requisiti effettivamente posseduti da quegli ufficiali si pronunziasse

con apposito certificato il rispettivo capo di corpo.

È proprio la indiscriminata necessità di tale certificato che si ritiene ora di doversi riesaminare alla luce delle seguenti considerazioni.

In mancanza di altri elementi di giudizio tale certificato appare senz'altro indispensabile per gli ufficiali del genio navale ed armi navali che, nel grado in cui lasciano il servizio, non possono aver dato sufficienti prove di possedere le cognizioni ed i requisiti adatti a progettare e dirigere i lavori di ingegneria. Si ritiene che esso non sia però necessario per gli ufficiali che nel grado di colonnello abbiano eseguito il previsto periodo di almeno 12 mesi come direttore in un arsenale e che apposita commissione di avanzamento li abbia successivamente giudicati idonei al grado superiore, idonei cioè ad assumere, anche potenzialmente, l'incarico di direttore generale dei maggiori arsenali o di presidente della commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

A maggior ragione si ritiene che quel certificato non sia altresì necessario per gli ufficiali generali del genio navale ed armi navali che, se non avessero ampiamente dimostrato di possedere cognizioni e requisiti adatti a progettare e dirigere lavori di ingegneria, non sarebbero stati certamente elevati a quel grado.

La direzione in un arsenale è un banco di prova troppo severo per lasciare dubbi in proposito.

In relazione a quanto sopra, il certificato del capo di corpo, per i colonnelli che abbiano già eseguito il periodo di direzione in arsenale e per gli ufficiali generali, nulla aggiunge a quanto obiettivamente riconosciuto da apposita commissione di avanzamento.

Il suo mancato rilascio anzi contrasterebbe col giudizio espresso dalla commissione di avanzamento.

Di conseguenza, lo si può definire per lo meno pleonastico, per non dire che potrebbe prestarsi ad arbitri nel caso che il suo mancato rilascio, inappellabile ed insindacabile, derivi da criteri e considerazioni del tutto soggettivi di un capo di corpo o da motivi che nulla hanno da vedere con le particolari cognizioni ed i particolari requisiti tecnici posseduti dall'ufficiale che lo richiede.

Per quanto sopra detto, si ritiene, pertanto, onorevoli colleghi che l'articolo 181 del regio decreto n. 1592 dovrebbe essere modificato, tenendo anche conto che non esistono più in servizio ufficiali delle armi navali provenienti dal vascello.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 181 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è così modificato:

« 1. Gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali che cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo per qualsiasi causa nel grado di maggiore, tenente colonnello o colonnello, prima che in tale grado abbiano eseguito il prescritto periodo di direzione in arsenale, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere gli esami di Stato, qualora:

a) abbiano conseguito la laurea in ingegneria;

b) dimostrino, mediante presentazione dello stato di servizio, di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento della laurea, in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, in uno o più dei seguenti uffici o stabilimenti della marina militare od in quegli altri che, con decisione del Ministero della difesa, siano dichiarati di carattere tecnico equipollente:

Comitato progetti navi ed armi (Maricomitarmi);

Divisioni tecniche della Direzione generale del genio o delle armi navali;

Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (Mariperman);

Direzioni del genio navale o delle armi ed armamenti navali;

Direzioni del munizionamento;

Uffici tecnici del genio navale o delle armi navali (Navalgenermi);

c) abbiano effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

Tale circostanza dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal capo di corpo del genio navale o dal capo di corpo delle armi navali.

2. I colonnelli del genio navale e delle armi navali che cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo per qualsiasi causa, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora:

a) abbiano conseguito la laurea in ingegneria;

b) dimostrino, mediante presentazione dello stato di servizio, di essere stati destinati in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, ad uno o più degli uffici e stabilimenti della marina militare indicati al precedente paragrafo 1 b);

c) siano stati giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore in uno o più scrutini della commissione di avanzamento.

Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante presentazione della comunicazione relativa all'esito dello scrutinio fatta da Maripers all'interessato.

3. Gli ufficiali generali del genio navale e delle armi navali che cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo per qualsiasi causa, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere senza obbligo di sostenere gli esami di Stato, mediante presentazione dello stato di servizio dal quale risulti che:

a) abbiano conseguito la laurea in ingegneria;

b) siano stati destinati, posteriormente al conseguimento della laurea ed in qualunque grado, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, in uno o più degli uffici e stabilimenti della marina militare indicati al precedente paragrafo 1 b) ».